



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 48 del 21.07.2011

COPIA

**Oggetto: Sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 61/2011.
Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, lettera a), D.lgs. 267/2000.**

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore 19:20, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO	P	MELONI PIER PAOLO	A
ANGIONI GIANCARLO	P	MURA ANTONIO	P
ANGIONI CARLO	P	MURA MICHELA	P
BULLITA MASSIMILIANO	P	PINTUS CARLO	P
CARA ABRAHAMO	P	PERRA IGNAZIO	A
CAU PAOLO	A	PISU FABIO	P
COSSA ALESSANDRO	P	PODDA GIOV. FRANCESCA	P
FARRIS ONOFRIO OTTAVIO	P	SECCI MARIA PAOLA	P
FARRIS ELIO	P	SERRA FRANCESCO	P
LEDDA VALENTINA	P	ZANDA ELISEO	P
LOI NATALINO	A		

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 4

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.

Risultano presenti gli assessori: BULLITA, PIZANTI E PIRAS.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-che in data 12/04/1990 il Comune di Sestu e Costeco Srl hanno stipulato il contratto rep. n. 124, avente ad oggetto la costruzione di un centro sportivo polifunzionale in Sestu, via Santi;

-che con atto di citazione del 15/01/1998, promosso davanti al Tribunale Civile di Cagliari, l'impresa aggiudicataria ha chiamato in giudizio il Comune di Sestu per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Lire 156.207.370, oltre interessi legali e spese di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni ritenuti derivabili dalla sospensione delle opere di cui al contratto, protrattasi dal 28/02/1991 al 25/03/1992, la quale era stata finalizzata alla redazione ed approvazione di una perizia di variante per la contabilizzazione di nuovi prezzi contrattuali;

-che con deliberazione n. 61 del 02/03/1998 la Giunta comunale ha conferito incarico di costituzione e resistenza nel giudizio civile all'avvocato Piero Franceschi;

-che con sentenza n. 2843/2002 il Tribunale Civile di Cagliari ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria promossa da Costeco Srl dichiarando le spese di giudizio integralmente compensate fra le parti;

-che l'impresa ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado e che la Giunta comunale, con deliberazione n. 421 del 30/12/2003, ha confermato la nomina dell'avvocato Piero Franceschi anche per il giudizio di appello, iscritto al n. 707/2003;

Vista la sentenza n. 61/2011 emessa dalla Corte di Appello, con cui, in totale riforma della sentenza n. 2483/2002, il Comune di Sestu è stato condannato al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di euro 69.563,77, con gli interessi legali dalla data di deposito del provvedimento fino al saldo, a titolo di risarcimento danni lamentati dalla impresa, ed altresì al pagamento delle spese legali, sia per il primo sia per il secondo grado di giudizio, pari a euro 23.300,00 oltre accessori di Legge;

Richiamata la nota protocollo n. 6978 del 27/04/2011 con cui l'avvocato Franceschi, approfondendo le questioni giuridiche e tecniche affrontate nei due giudizi, ha sostanzialmente disincentivato la impugnazione davanti alla Corte di legittimità, considerando altamente aleatorio l'esito del giudizio di impugnazione stesso;

Considerato che avverso la sentenza in questione la Giunta comunale, condividendo le argomentazioni del proprio difensore, ha stabilito di non interporre impugnazione, giusta propria deliberazione n. 112 del 14/06/2011;

Dato atto che la sentenza di cui trattasi è stata notificata da controparte, con formula esecutiva, in data 14/04/2011;

Visto l'articolo 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 ed altresì l'articolo 147, comma 1, Legge 388/2000, il quale stabilisce che: " Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto";

Ritenuto opportuno, in applicazione delle anzidette disposizioni di legge, il completamento tutte le procedure finalizzate alla esecuzione spontanea della sentenza, onde evitare la notificazione del precetto da parte dell'appellante con

ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente, entro e non oltre il termine del 12/08/2011;

Preso atto che l'importo della condanna stabilito in sentenza viene più precisamente distinto dalla Corte di Appello nel modo seguente:

– euro 69.563,77, a titolo di risarcimento danni a favore di Costeco Srl, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della sentenza, ovvero dal 19/02/2011 alla data del saldo;

–euro 5.900,00, a titolo di diritti ed onorari relativi al primo grado di giudizio, cui devono aggiungersi spese generali, spese ed oneri;

–euro 17.400,00, a titolo di diritti ed onorari relativi al secondo grado di giudizio, cui devono aggiungersi spese generali, spese ed oneri e spese per la Ctu;

Vista la nota protocollo n. 11378 del 29/06/2011 con cui lo studio legale Vignolo Massa, in nome e per conto della Costeco, ha trasmesso il conteggio delle spese scaturenti dalla sentenza a carico dell'Ente determinato in tal modo:

–euro 69.563,77 a titolo di somma capitale;

–euro 360,21 a titolo di interessi legali dalla data della pronuncia della sentenza fino alla data, approssimativa, del 24/06/2011;

–euro 8.682,59, a titolo di spese di giudizio di primo grado;

–euro 31.808,75, a titolo di spese successive al primo grado di giudizio;

–per un totale di euro 110.415,32;

Vista la nota prot. 11513 del 30/06/2011 con cui l'Ufficio Tributi Contenzioso ha chiesto al proprio legale, avvocato Franceschi, un parere circa la correttezza della nota spese inviata da controparte;

Considerato che l'avvocato Franceschi non ha, almeno alla data della presente proposta deliberativa, e nonostante ulteriori sollecitazioni, fornito alcun chiarimento in merito alla richiesta da parte dell'Ufficio;

Precisato che nell'ammontare del debito individuato dallo studio legale Vignolo Massa occorre ricalcolare gli interessi fino alla data, presumibile, del saldo finale, da stabilirsi prudenzialmente – vista anche l'esiguità dell'aumento dell'interesse giornaliero - a quella del 01/08/2011, data entro la quale si auspica dovranno concludersi tutte le attività degli uffici competenti, finalizzate al pagamento del debito alla Costeco Srl;

Calcolato pertanto l'importo a titolo di interessi legali sulla somma capitale, fino alla data prudenziale del 01/08/2011, pari a euro 465,98, per un totale di somma capitale pari a euro 70.029,75;

Riscontrata la nota prot. 12185 del 11/07/2011 con la quale l'Ufficio Tributi Contenzioso ha chiesto conto allo studio legale Vignolo Massa di alcune voci di spesa indicate nella prenotula prot. n. 11378 del 29/06/2011, in particolare esigendo la trasmissione, entro e non oltre la giornata del 11/07/2011, di varie pezze giustificative a corredo delle suddette voci di spesa;

Dato atto che lo studio legale Vignolo Massa non ha, alla data della presente proposta di deliberazione, fornito riscontro alcuno alla richiesta di cui al punto precedente;

Ritenuto pertanto opportuno, con il presente atto, stimare il debito dell'Ente nei confronti di Costeco Srl nella somma complessiva di euro 110.521,09, di cui:

-euro 69.563,77 a titolo di somma capitale;

-euro 465,98 a titolo di interessi legali dalla data della pronunzia della sentenza fino alla data, stabilita in via prudenziale, del 01/08/2011;

-euro 8.682,59, a titolo di spese di giudizio di primo grado;

-euro 31.808,75, a titolo di spese successive al primo grado di giudizio;

con la riserva, da parte dell'Ufficio Tributi-Contenzioso, in sede di assunzione in bilancio del corrispondente impegno di spesa, di addivenire eventualmente ad una quantificazione del debito che implichi tutte le verifiche sulla correttezza di alcune voci di spesa indicate da controparte sulla prenotula sopraccitata;

Ritenuto che il debito di cui trattasi, scaturente dalla sentenza della Corte di Appello n. 61/2011, costituisca fattispecie di debito fuori bilancio di cui all'articolo 194, primo comma, lettera a) del Decreto Legislativo 267 del 2000;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo 267 del 2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;

Visto il Bilancio di previsione 2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 60 del 28/12/2010, immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale numero 184 del 31/12/2010, con la quale viene approvata la gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Vista la propria deliberazione n. 47, in data odierna, con la quale si è proceduto ad apportare una variazione al bilancio di previsione 2011 per reperire le somme necessarie per il pagamento della somma di cui sopra;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Preso atto dell'esposizione del Sindaco, Pili, e degli interventi dei consiglieri Zanda, Bullita, Farris Elio e Mura Michela, che si riportano nel verbale di seduta;

Preso atto che al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Mura Antonio e Cossa;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, lettera a), decreto Legislativo 267 del 2000, la legittimità del debito di euro 110.521,09, a favore di Costeco Srl, in persona del legale rappresentante in carica, Ing. Eduardo Di Rienzo, domiciliata elettivamente in Cagliari, viale Merello n. 41, presso lo studio Vignolo Massa, scaturente dalla sentenza n. 61/2011, emessa dalla Corte di Appello di Cagliari;

Di dare atto che il debito di cui sopra è così suddiviso:

-euro 69.563,77 a titolo di somma capitale;

-euro 465,98 a titolo di interessi legali dalla data della pronunzia della sentenza fino alla data, prudenziale, del 01/08/2011;

-euro 8.682,59, a titolo di spese di giudizio di primo grado;

-euro 31.808,75, a titolo di spese successive al primo grado di giudizio;

Di finanziare il pagamento della somma di euro 110.521,09 con imputazione al

capitolo 506, Titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 8, del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

Di inviare il presente atto alla procura della Corte dei conti e all'organo di revisione contabile.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 12/07/2011

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA FRANCA PISANU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 21/07/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIANCARLO ANGIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/07/2011 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **26/07/2011** al **10/08/2011** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 26/07/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 10/08/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 26-07-2011